

Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione

"Gruppo Genitori Figli con Handicap"

C.F. 90013660361



Il giorno mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 21,00 presso la sede in via Marconi 405-411 si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione "Gruppo Genitori Figli con Handicap" per provvedere alle modifiche statutarie relative agli adeguamenti normativi richiesti dal RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) per procedere alla trasmigrazione e successivamente all'iscrizione.

Presiede l'assemblea la presidente dell'associazione sig.ra Paola Rinaldi che, verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie, come da separato foglio delle presenze, illustra ai presenti che, in base al dlgs 117-17, l'associazione ha tempo fino al 20 novembre 2022 per apportare al proprio statuto le modifiche richieste dal RUNTS.

La presidente pertanto procede a dare lettura dello statuto con le relative modifiche in questo senso.

Si da lettura dell'Art. 2: approvato all'unanimità, zero voti contrari, zero astenuti.

Si da lettura dell'Art. 5: approvato all'unanimità, zero voti contrari, zero astenuti.

Si da lettura dell'Art. 7: approvato all'unanimità, zero voti contrari, zero astenuti.

Si da lettura dell'Art. 13: approvato all'unanimità, zero voti contrari, zero astenuti.

I presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale e incaricano la presidente a procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, alla comunicazione delle denominazione e la comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione è iscritta.

Si sottolinea che la presente modifica è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 comma tre dlgs 117/17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa.

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 22.10

Il presidente

Foglio presenze assemblea

Il segretario

Barbara Paj

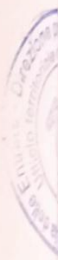


r_emi.ro.Giunta - Prot. 21/11/2022.1171772.E

FOGLIO DELLE PRESENZE

Nr. 24 persone

1. Panini Riccardo
2. Ratti Franca
3. Bigi Barbara
4. Tamassia Piera
5. Bellonci Cristina
6. Sentimenti Carla
7. Rinaldi Paola
8. Lugli Elger
9. Valentini Maria Cristina
10. Mariani Vanna
11. Parise Flavia
12. Bigi Oreste
13. Malalagoli Vittorio
14. Valicenti Maria
15. Dammicco Michele
16. Poppi Francesco Michele
17. Panini Andrea
18. Gozzi Carla
19. Tardini Giorgio
20. Catellani Lorella
21. Zamboni Renato
22. Preziosi Amelio
23. Salvo Antonina
24. Martinelli Marco



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Gruppo Genitori Figli con Handicap – ODV"

Art. 1 - Costituzione e Sede

Costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, di seguito Codice del Terzo Settore, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione **"Gruppo Genitori Figli con Handicap (G.G.F.c.H) – ODV"**, con sede legale nel comune di Soliera, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

L'Assemblea e il Comitato Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopi e Attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- Interventi e servizi sociali di cui alla lettera a) dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- Educazione, istruzione e formazione di cui alla lettera d) dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di cui alla lettera i) dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore;

In particolare, l'Associazione è da intendersi come aggregazione di cittadini che, attraverso la partecipazione diretta o indiretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo dell'associazione e della collettività. Essa è apartitica e aconfessionale pur ricercando collaborazione con movimenti politici, religiosi e culturali si impegna a:

- a) Organizzare attività di socializzazione come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, laboratori, uscite, organizzazione di attività motoria e/o tornei sportivi;

b) Sviluppare e radicare fra i singoli cittadini e la pubblica opinione, una cultura dell'handicap che promuova e riconosca il diritto dei più deboli di essere riconosciuti e rispettati. L'associazione si impegna conseguentemente ad organizzare, grazie al contributo volontario dei propri soci, dell'amministrazione comunale, delle aziende, delle associazioni e dei semplici cittadini, conferenze, dibattiti, seminari, incontri aperti alla cittadinanza su temi inerenti tali finalità. Sono previsti interventi di solidarietà e incontri di collaborazione con le amministrazioni del territorio, con le scuole di diverso ordine e grado presenti sul territorio, con l'azienda Ausl, con l'associazionismo in genere, con le Parrocchie e con Associazioni extra comunali ed extra provinciali.

c) Fare rispettare il diritto allo studio e l'inserimento lavorativo.

d) Promuovere l'abbattimento delle barriere culturali e ideologiche sul handicap, per consentire la piena integrazione dei portatori di handicap attraverso percorsi di sensibilizzazione nella scuola.

e) Promuovere l'abbattimento delle barriere architettoniche, per consentire l'accesso ai servizi pubblici e privati al portatore di handicap.

Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si attiverà mediante:

1. stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
2. collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
3. raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
4. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- per esclusione nei seguenti casi:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e fomentazione di dissidi all'interno dell'Associazione stessa;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedendo che sul provvedimento di esclusione si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Comitato Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Comitato Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Comitato Direttivo sul libro degli associati.

I soci receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per gli atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale, è esercitato fino al compimento del 18° anno di età dagli esercenti la responsabilità genitoriale;
- prendere visione dei libri sociali; al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa richiesta al Comitato Direttivo, che provvede entro il termine massimo dei 30 giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Comitato Direttivo. Nel rispetto di questi principi generali l'associazione può adottare un regolamento che specifichi ulteriormente le modalità di accesso ai libri sociali.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- Il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- Il Segretario ed il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo (organo eventuale, nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le Cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Comitato Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione o mediante affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

regola è convocato per un minimo di tre volte all'anno, e ogni qualvolta il Presidente o sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in particolare potrà nominare consulenti e procuratori, sottoscrivere atti e contratti e riscuotere somme in nome e per conto dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Comitato Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Comitato Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Comitato Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente ha l'obbligo di firmare assieme al segretario il verbale del Comitato Direttivo e delle assemblee dei soci.

Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al vicepresidente o ad un altro componente del Comitato Direttivo stesso.

Art. 10 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali e cura le esecuzioni delle delibere del Comitato Direttivo e dell'assemblea dei soci; tiene la corrispondenza e coadiuva il Presidente nelle attività sociali. Il Tesoriere cura la parte amministrativa contabile dell'associazione, tiene i libri

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Comitato Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8 - Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci che ne determina anche il numero. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

In particolare il Comitato Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone entro i primi tre mesi dell'anno il rendiconto gestionale dell'esercizio precedente e il preventivo di quello in corso.
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Comitato Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o altri mezzi telematici, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Comitato è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

In caso di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- j) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- k) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- l) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria:

delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale, la deliberazione in merito a modifiche statutarie, sarà valida con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

contabili necessari e cura la gestione della cassa, come di ogni altra incombenza economica dell'associazione. Nel caso di opportunità la figura del Segretario può assumere anche quella del Tesoriere.

ART. 11 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. Resta in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di Controllo in particolare ha i seguenti compiti:

- a) verifica periodica del rendiconto economico di cassa e del bilancio annuale, redigendo una propria relazione all'assemblea sociale;
- b) verifica sull'applicazione ed il rispetto dello statuto da parte dei soci e degli organi sociali;
- c) l'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione;
- d) controllo del metodo democratico utilizzato nell'associazione a tutti i livelli;
- e) dirimere eventuali controversie che possono svilupparsi nel corpo sociale.

Art. 12 - Patrimonio

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale nei limiti previsti dall'art 6 del codice del Terzo Settore;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali di interesse generale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il

bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Comitato Direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 14 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Là dove non sia applicabile l'art. 11 lettera e), qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

r_emb1.ro. Giunta - Prot. 21/11/2022. 1171772.E

conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal comune.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 16 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

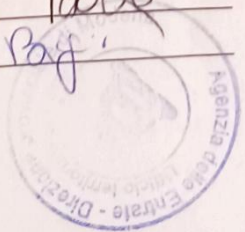
Art. 19 - Stendardo

L'Associazione ha un suo proprio stendardo con l'emblema dell'associazione indicante le molteplici forme dell'Handicap e formato dai colori blu, oro, grigio, giallo e marrone.

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

Data, Luogo Soleiro 2-11-2022
Il Presidente Pinaldi Paolo
Il Segretario Bonfante Pasquini



Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Terzo Settore e Terzo Settori
Registrato il 18/11/2022
N° 2052 Ali Privati Serie 3
€ € 0,00
P. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Il Funzionario
Pasquini
(*) Firma su delega del direttore provinciale